

**DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2012
431/2012/S/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE E RIUNIONE CON IL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 27 OTTOBRE 2011, VIS 97/11**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 2012

VISTI:

- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rete di trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas" (di seguito: codice di rete tipo per il servizio di distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUVG): approvazione della parte II "regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e

dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG): approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07” (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione 3 febbraio 2009, VIS 8/09;
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, VIS 97/11 (di seguito: deliberazione VIS 97/11);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A (di seguito: deliberazione 109/2012/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 164/00, l’Autorità vigila “affinché l’attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sulla corretta applicazione del codice di rete”;
- il capitolo 10 del codice di rete di trasporto, l’allegato “Misura del gas” e l’allegato 10/A, disciplinano l’attività di misura del volume di gas naturale, effettuata presso i punti di immissione e prelievo nella e dalla rete di trasporto;
- la suddetta attività di misura comprende le attività di installazione, manutenzione e gestione degli strumenti di misura, a carico del distributore (c.d. *metering*), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti, a carico del trasportatore (c.d. *meter reading*);
- in particolare, ai sensi del par. 11.2 del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione l’impresa di distribuzione è tenuta a svolgere l’attività di gestione e manutenzione degli impianti di riduzione e misura nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevato dal corrispondente punto della rete di trasporto (di seguito, cabine REMI); tale previsione è confermata dall’art. 52, comma 1, lett. a), del RTDG, nonché dall’art. 3, comma 1, lett. a), del RMTG;
- il paragrafo 8, dell’Allegato 10/A al capitolo 10 del codice di rete di trasporto stabilisce che il proprietario/gestore deve ripristinare la funzionalità delle cabine REMI nei tempi tecnici strettamente necessari qualora il trasportatore nell’ambito della propria attività, riscontrate anomalie (quali guasti o malfunzionamenti) sulle cabine REMI, gliene abbia data tempestiva comunicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione VIS 97/11, anche a seguito delle segnalazioni della società di distribuzione Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.Gas), è stato avviato un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di SNAM Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG o trasportatore);
- con la medesima deliberazione, anche a seguito delle segnalazioni di SRG, sono stati altresì chiesti:
 - a SRG documenti attestanti l'avvenuta segnalazione a S.I.DI.Gas di malfunzionamenti delle cabine REMI così come identificati nel provvedimento;
 - a S.I.DI.Gas informazioni riguardanti gli eventuali malfunzionamenti che hanno interessato le cabine REMI così come identificati nel provvedimento e le eventuali operazioni di ripristino dei medesimi;
- con nota 14 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 32626), SRG ha inviato le informazioni e la documentazione, richieste con deliberazione VIS 97/11, attestanti in particolare il malfunzionamento, a quella data, di 25 cabine REMI di proprietà di S.I.DI.Gas;
- con nota 5 marzo 2012 (prot. Autorità n.6668), S.I.DI.Gas ha inviato un prospetto riepilogativo, delle informazioni richieste con la deliberazione VIS 97/11;
- con nota 14 marzo 2012 (prot. Autorità n. 7830), gli uffici hanno richiesto:
 - a SRG di specificare quale delle suddette 25 cabine REMI fossero ancora malfunzionanti a quella data; di indicare il periodo di malfunzionamento degli stessi senza che il distributore sia intervenuto a rimuovere l'anomalia segnalata; e di produrre copia della prima e dell'ultima segnalazione di malfunzionamento inviata al distributore e del relativo verbale di misura;
 - a S.I.DI.Gas di documentare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di manutenzione delle suddette 25 cabine REMI;
- con nota 3 maggio 2012 (prot. Autorità n. 13516), SRG ha risposto alla richiesta di informazioni documentando la sussistenza di anomalie e malfunzionamenti che avrebbero riguardato le 25 cabine REMI di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
- S.I.DI.Gas non ha inviato alcuna risposta alla richiesta di informazioni, di cui al 14 marzo 2012;
- con deliberazione VIS 97/11, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A., un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di misurazione del gas;
- in particolare, il suddetto procedimento e il procedimento di cui alla presente deliberazione hanno ad oggetto l'accertamento di violazioni per inosservanza degli adempimenti che gli esercenti (trasportatore da un lato e distributore dall'altro lato) devono tenere in caso di malfunzionamenti o guasti delle cabine REMI.

RITENUTO CHE:

- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di S.I.DI.Gas per la

sussistenza di anomalie e malfunzionamenti che avrebbero riguardato le 25 cabine REMI, di cui all'Allegato A, dall'1 marzo 2010 fino alle segnalazioni di marzo 2012;

- la citata connessione oggettiva rende opportuna la riunione del procedimento avviato con deliberazione VIS 97/11 con il procedimento avviato con la presente deliberazione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A., per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di riunire il presente procedimento con quello avviato con deliberazione VIS 97/11;
3. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A, del punto 10.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione e dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 243/2012/E/com;
4. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
5. di fissare in 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 4, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
6. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
7. di prevedere che i destinatari dell'atto di avvio possano, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, presentare al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a S.I.DI.GAS – Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A., Via Contrada Vasto 15, 83100 Avellino e a Snam Rete Gas S.p.A., Piazza Santa Barbara, 7, 20097 San Donato Milanese, Milano e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni